

***REGOLAMENTO DELL' OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI
PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE, PER IL
CONSUMO SUL POSTO E PER L'ESPOSIZIONE DI MERCI***

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. ____ del ____

REGOLAMENTO DELL' OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE, PER IL CONSUMO SUL POSTO E PER L'ESPOSIZIONE DI MERCI.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in uno con gli elaborati costituenti l'allegato PMO (Piano di massima occupabilità), nell'obiettivo del pubblico interesse, della tutela dei valori architettonici e del decoro urbano, disciplina l'occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo urbano effettuata:
 - a) dai titolari di esercizi di vicinato;
 - b) dai titolari di pubblici esercizi della somministrazione;
 - c) dai titolari di attività artigianali settore alimentare;
2. Più specificatamente il presente regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico a carattere temporaneo effettuato:
 - a) con sedie e tavoli per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ombrelloni e contenitori per i rifiuti prodotti;
 - b) con panche e/o tavoli alti e sgabelli, per il consumo sul posto di alimenti e bevande, nonché contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) con espositori per vendita al dettaglio;e l'occupazione del suolo pubblico a carattere permanente e/o temporaneo per l'installazione, da parte dei titolari di cui al comma 1, di tende e ombrelloni;
3. Le finalità del presente Regolamento sono di stabilire criteri per la pianificazione dell'occupazione del suolo pubblico nel territorio del Comune di Amalfi, con particolare riferimento alle aree così come individuate nell'allegato PMO (Piano di massima occupabilità) compatibilmente con il Codice del Paesaggio, con il Codice della strada e con le ulteriori norme in materia;
4. L'affidamento ad altri soggetti di un bene comune, quale il suolo pubblico, per realizzare interessi specifici è subordinato ai seguenti principi:
 - il rispetto della mobilità delle persone, con particolare riguardo alla mobilità delle persone disabili, degli anziani e delle persone con prole;
 - il rispetto del codice della strada;
 - il rispetto delle norme in materia di lavoro, applicazione dei contratti, tutela della sicurezza;
 - la tutela dell'ambiente, della pulizia e del decoro dell'area occupata e dell'area circostante l'occupazione, con esplicito riferimento alla relativa manutenzione quotidiana.
5. Le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento sono inoltrate al SUAP ai fini dell'adozione del provvedimento finale e la presentazione dell'istanza deve avvenire unicamente in modalità telematica ai sensi del DPR 160/2010 con irricevibilità di ogni istanza e/o allegato presentato in forme diverse (cartaceo, pec, ecc).
6. Il SUAP rilascerà il provvedimento finale di competenza, fatti salvi eventuali ulteriori pareri e atti istruttori da richiedere ai competenti uffici. Il provvedimento dovrà essere trasmesso all'interessato e ai competenti uffici comunali per quanto di competenza.
7. Il SUAP opera nel rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento fatto salvo quanto previsto dalla L. 241/1990 e s.m.e i..

8. La concessione di suolo pubblico è rilasciata fatta salva la necessità di procedere, da parte del titolare della concessione, ove prescritto per legge e sotto la propria responsabilità, alla registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) nr. 852/2004 [igiene degli alimenti] con riferimento all'area oggetto di concessione.
9. Il corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi del presente Regolamento, viene corrisposto mediante il versamento del relativo canone (COSAP), calcolato secondo quanto disciplinato dal *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale e di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale*.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - **occupazione di suolo pubblico:** la sottrazione temporanea, di suolo pubblico all'uso comune;
 - **suolo pubblico o spazio pubblico:** lo spazio individuato dal PMO (Piano di massima occupabilità) appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le restanti aree pubbliche sull'intero territorio comunale;
 - **concessione:** il provvedimento amministrativo con il quale viene conferito a soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento l'utilizzo temporaneo, di porzioni del suolo pubblico;
 - **soggetto titolare o concessionario:** le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
 - **Settore Competente:** la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente/responsabile che rilascia la concessione di suolo pubblico;
 - **canone di occupazione:** il corrispettivo in denaro versato dal soggetto titolare al Comune di Amalfi per l'utilizzo del suolo pubblico secondo le modalità previste dal *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale e di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale* vigente;
 - per **somministrazione di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente;
 - per **consumo sul posto** si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio attivo specifico. Gli esercizi che possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto sono:
 - gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari;
 - le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari, autorizzate alla vendita al dettaglio;
 - le attività di panificazione e produzione di prodotti da forno.
 - **aree nastriformi e isole:** aree individuate dal PMO e occupabili nel rispetto del presente Regolamento. Le aree nastriformi si sviluppano lungo i fronti degli edifici mentre le isole sono aree libere sui quattro lati.

Art. 3 - Parere del Comando Polizia Municipale

1. Ogni occupazione di suolo pubblico sul territorio comunale, fatta eccezione per le aree così come riportate nell'allegato PMO (Piano di massima occupabilità) sul quale in sede di approvazione è già stato acquisito, è subordinata al parere obbligatorio e vincolante del Comando Polizia Municipale.
2. Nell'espressione del parere il Comando Polizia Municipale tiene conto del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s. m.i.).
3. Oltre alle ipotesi di cui al precedente comma 1, l'occupazione di suolo pubblico può essere subordinata anche ad altri eventuali pareri, autorizzazioni ecc. ove previsto da normativa vigente.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 4 – Tipologie di occupazione e utilizzazione del suolo pubblico - definizioni

1. Al fine del presente Regolamento si intende per:
 - **occupazione permanente**, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata non inferiore a mesi dodici e non superiore a nove anni, fatto salvo l'obbligo di garantire, in tale ipotesi, da parte del segnalante l'effettiva apertura dell'attività commerciale per almeno 300 giorni nell'arco dell'anno solare. La Polizia Municipale è incaricata di accertare il periodo di effettiva apertura dell'attività;
 - **occupazione stagionale**, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata pari a mesi sette, coincidente con il periodo 01 aprile – 01 novembre e fruibile per le sole occupazioni di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale;
 - **occupazione temporanea**, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi dodici;
 - **occupazione di breve durata**, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata fino a 90 giorni; tra una occupazione di breve durata e l'altra deve intercorrere un periodo non inferiore a giorni 30;
2. L'occupazione o la detenzione di aree pubbliche o di uso pubblico, non possono essere di intralcio alla libera circolazione di automezzi e persone, in particolare: a passaggi riservati per persone disabili, a stalli per autovetture per soggetti portatori di handicap, ad attraversamenti pedonali di strade e viali sia pubblici che privati, ad aree di attesa per mezzi pubblici (autobus, taxi ecc.), né le aree concesse possono occupare la totalità dei marciapiedi laddove esistenti ovvero i passaggi esclusivamente pedonali impedendo la libera circolazione dei passanti, dovendo essere sempre rispettato un corridoio di passaggio non inferiore al metro di larghezza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.M. n. 236/89, onde consentire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Alla Polizia Municipale è demandato il compito di far osservare la presente disposizione.

Art. 5 – Occupazione di suolo pubblico – Modalità – Procedure amministrative - Domanda di occupazione

1. Per occupare il suolo pubblico, il richiedente deve inoltrare apposita istanza in bollo utilizzando lo sportello telematico polifunzionale almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

2. Qualora l'istanza sia stata presentata meno di trenta giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione, quest'ultimo d'ufficio viene posticipato e decorre dal trentesimo giorno dopo la data di acquisizione dell'istanza;
3. Ogni istanza deve prevedere:
 - a) le generalità complete e codice fiscale del richiedente;
 - b) la finalità e l'oggetto (cosa verrà posizionato) dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione con indicazione del giorno iniziale e finale;
 - d) qualora il soggetto richiedente l'occupazione sia una impresa o un professionista, pena irricevibilità, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento.
 - e) la planimetria in scala dello stato dei luoghi (stato di fatto) con la specifica rappresentazione della sede stradale e suoi elementi (marciapiede, intersezioni, fabbricati, ecc.) e con indicazione dell'area oggetto di occupazione espressa in metri quadri e sviluppata nelle sue dimensioni della lunghezza e larghezza nel rispetto del PMO;
 - f) la planimetria in scala dello stato di progetto con la specifica rappresentazione della sede stradale e suoi elementi (marciapiede, intersezioni, fabbricati, ecc.) e con indicazione dell'area oggetto di occupazione e degli elementi di arredo (sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere, espositori, ecc) che andranno eventualmente ad occupare l'area, la loro disposizione, le distanze tra di essi e ogni altro elemento utile alla chiara lettura da parte degli uffici competenti delle modificazioni previste;
 - g) copia documento di riconoscimento in corso di validità.
4. L'ufficio competente potrà richiedere, ai fini dell'istruttoria e ai sensi della L. 241/1990 e s.m. e i., documenti, integrazioni, pareri e quant'altro necessario ai fini dell'esame dell'istanza. La mancata produzione della documentazione integrativa, richiesta all'istante entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta, comporta l'archiviazione dell'istanza.
5. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio della concessione all'occupazione provvedono entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
6. Chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità di occupazioni di suolo pubblico pregresse.

Art. 6 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto concessorio sono indicate:
 - la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato;
 - le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
 - l'ubicazione esatta dell'area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati;
 - la tipologia dell'occupazione;
 - il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando il termine iniziale e finale dell'occupazione. Il titolo concessorio di cui al presente Regolamento non può avere effetto retroattivo.
 - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;

- la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione;
 - l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
 - la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione
 - la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
 - le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
 - gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
 - le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;
2. L'atto di concessione sarà inoltre corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'occupazione concessa, corrispondente alla planimetria di progetto da presentare come specificato al precedente articolo;
 3. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico, devono custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione della superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo ed esporre, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, l'atto autorizzativo;
 4. La concessione viene sempre accordata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere autorizzate;
 - con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.
 5. Il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato del canone di concessione, nonché della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta, propedeutico al ritiro dell'atto concessorio e dall'inizio dell'occupazione;
 6. Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penali in caso di parziale pagamento;
 7. Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a congruo l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio tributario competente;
 8. Tutte le concessioni rilasciate devono essere tempestivamente trasmesse al Servizio tributario competente, anche tramite automatismo software.
 9. Le concessioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Locale e di tutti gli atti normativi e le ordinanze dell'Amministrazione Comunale.
 10. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
 11. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
 12. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per

l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 - Rilascio della concessione di occupazione

1. Il Settore competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione di attestazione del relativo versamento del canone dovuto, ovvero della prima rata qualora lo stesso sia dilazionato.
2. Il rilascio è, comunque, subordinato al pagamento anticipato dei diritti di istruttoria, al momento della presentazione della domanda.
3. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi con marca da bollo presso il Settore competente per ritirare l'atto di concessione entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione (da egli indicato), nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro entro il termine previsto comporta la decadenza dell'atto di concessione e l'immediata attivazione del controllo sul territorio da parte del Settore concessorio e della Polizia Municipale al fine di verificare l'eventuale realizzazione dell'occupazione in forma abusiva.
4. Il concessionario, che non proceda all'occupazione, non ha diritto alla restituzione dei diritti di istruttoria di cui al presente articolo. Ha diritto, invece, alla restituzione del canone corrisposto, previa apposita richiesta al medesimo Settore competente, secondo procedura online, in caso di mancato ritiro dell'atto di concessione per espressa rinuncia. Nel caso di impedimenti non dipendenti dalla volontà del richiedente (avverse condizioni meteorologiche, eventi catastrofici, altri impedimenti, ecc.), motivatamente e tempestivamente comunicati, il canone corrisposto può essere utilizzato per una successiva richiesta.

Art. 8 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione

1. Il dirigente del Settore competente al rilascio, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i. in tema di revoca. Il provvedimento dirigenziale è comunicato al Settore tributario competente unitamente alla notifica all'interessato. E' fatto obbligo, in ogni caso, della trasmissione di tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del canone.
2. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dal *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale e di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale*.
3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario. Tali condizioni devono essere indicate, dal Settore competente, nell'atto concessorio.
4. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione, con contestuale riconsegna del titolo,

indirizzata al competente Settore concessorio, ed al Settore tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza; in tale caso resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio. In ogni caso, la mancata comunicazione di recesso anticipato determina la sussistenza dell'obbligazione per l'intero periodo, ovvero fino alla naturale scadenza del titolo.

5. Le concessioni temporanee possono essere prorogate per non più di due volte e per un periodo complessivamente non superiore alla durata originariamente concessa, e comunque per un periodo complessivamente inferiore a dodici mesi, previa presentazione di istanza di proroga almeno 10 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario.
6. Nel caso di proroga, al fine dell'individuazione della tariffa applicabile, il nuovo periodo di occupazione verrà cumulato con il precedente.
7. In caso di fitto o comodato d'azienda, al subentrante, previa presentazione della domanda di sub-ingresso, è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - atto notarile di subentro, da presentarsi al Servizio competente;
 - la regolarità del pagamento del canone di occupazione.
8. Nel caso di cui al comma precedente in caso di accoglimento dell'istanza, il Settore competente emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo, ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 9 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, senza possibilità di recuperare i canoni versati, corrispondenti ai periodi non goduti e salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore, qualora:
 - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
 - b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
 - c) nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno 3 (tre) volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa;
 - d) non osservi le norme e gli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro; oltre a comportare, iuris et de iure la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo della presente lettera d) rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo graduato in base alla gravità della violazione stessa, come previsto dall'allegato A al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/1/2015. Ai fini dell'applicazione della presente lettera, è necessario che le violazioni siano definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, secondo la normativa vigente.
2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:
 - a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;
 - b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;
 - c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.
4. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:
 - a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.
5. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate dal Settore concessorio al Settore tributario competente.

TITOLO III – PRESCRIZIONI GENERALI PER LE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 10 – Prescrizioni generali per l'occupazione delle aree del PMO

1. Le aree occupabili, come distinte nell'elaborato grafico del Piano di massima occupabilità (PMO), sono:
 - aree nastriformi;
 - aree nastriformi condizionate;
 - isole.
2. Le aree nastriformi che si sviluppano lungo i fronti degli edifici, come rappresentate nell'elaborato grafico del PMO, possono essere occupate dalle attività che su di esse prospettano; per esse risulta già determinata la massima larghezza dell'occupazione (come rappresentata nell'elaborato grafico) mentre la lunghezza (misurata parallelamente all'edificio o al ciglio stradale) dell'area occupata dovrà mantenersi all'interno della proiezione ortogonale dei confini del locale ove è esercitata l'attività. E' possibile richiedere l'occupazione di spazi contigui alla propria attività previa presentazione di nulla osta non oneroso a firma del titolare dell'attività confinante. Solo nei vicoli è ammessa, con le stesse modalità, l'occupazione anche di spazi non contigui.
3. Le aree nastriformi condizionate che si sviluppano lungo i fronti degli edifici, come rappresentate nell'elaborato grafico del PMO, possono essere occupate dalle attività che su di esse prospettano, esclusivamente per la collocazione di un espositore merce conforme al Regolamento arredi minori.
4. Le isole possono essere occupate dalle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - la distanza tra l'accesso all'attività e l'isola non deve essere superiore a ml 8;
 - qualora l'isola è opzionata da più attività, essa sarà concessa ai richiedenti previo accordo tra di loro;
 - in caso di mancato accordo tra i richiedenti, per la concessione dell'isola si procederà con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dell'art. 12 della legge 241/90 con l'esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge; in tal caso si procederà assegnando l'area a colui che offre, sul prezzo base a mq, stabilito dal vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, il maggior aumento.

Art. 11 – Prescrizioni generali per occupazioni di suolo pubblico con arredi mobili

1. Il suolo pubblico può essere occupato con elementi di arredo urbano conformi al Regolamento arredi minori;
2. Gli arredi mobili, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere il carattere della precarietà e della provvisorietà.
3. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento, potrà essere infisso nella pavimentazione.
4. Nell'occupazione di suolo pubblico con arredi mobili è espressamente vietato qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.).
5. L'occupazione del suolo pubblico per posizionare elementi con finalità di pubblicità e/o indicazione (cartelloni pubblicitari, cavalletti, ecc), deve avvenire esclusivamente negli spazi richiesti e opportunamente concessi, e sempre in conformità al Regolamento arredi minori.
6. È fatto divieto, in ogni caso, per l'esercente di posizionare sul proprio elemento pubblicità o indicazioni riguardanti o afferenti ad altre attività commerciali o altri esercenti pena la decadenza immediata e automatica della concessione senza necessità di ulteriori provvedimenti o comunicazioni con l'obbligo di ripristinare e sgombrare immediatamente l'area occupata.
7. Gli arredi mobili (sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni, ecc.) conformi al Regolamento arredi minori dovranno essere tali da non costituire intralcio per l'utenza pedonale, da non limitare la visibilità stradale o tali da non limitare le persone con limitata od impedita capacità motoria.
8. E' sempre vietato l'accatastamento degli arredi all'interno delle aree concesse.
9. In caso di chiusura definitiva dell'attività il concessionario ha l'obbligo di sgomberare e rendere libera immediatamente l'area da ogni tipo di arredo mobile insistente sull'area (tavoli sedie ombrelloni, ecc.) con divieto di accatastare il materiale su pubblica via. Il medesimo obbligo sussiste in caso di chiusura stagionale dell'attività o nella ipotesi di chiusura dell'attività per lavori edili o manutenzioni.
10. In caso di chiusura dell'attività per ferie, chiusura settimanale o giornaliera o comunque in tutti i casi di chiusura dell'attività diversa dalle ipotesi di cui al comma precedente, gli elementi di arredo devono essere posizionati nell'area nel rispetto della disposizione di progetto presentata all'atto dell'istanza e allegata all'atto di concessione in modo da assicurare decoro e ordine. In tal caso, a garanzia della sicurezza e onde evitare che gli arredi siano spostati e/o impropriamente utilizzati durante le ore di chiusura, il concessionario ha l'obbligo di adottare ogni utile precauzione affinché non sia possibile spostare le sedie dai tavoli.
11. Se l'attività è autorizzata con licenza, SCIA o altro provvedimento stagionale e/o temporaneo l'occupazione di suolo pubblico può essere solo temporanea e il periodo di occupazione non può eccedere, in ogni caso, il periodo di apertura dell'attività stagionale. Alla scadenza del termine e a chiusura dell'attività stagionale devono essere rimossi tutti gli elementi di arredo con obbligo di lasciare libera e sgombrare l'area concessa.

Art. 12 - Occupazione da parte di artigiani alimentari

1. Le attività artigiane del settore alimentare, possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico limitatamente per posizionare unicamente, panche o tavolinetti e sgabelli alti. È vietata l'occupazione con altri elementi di arredo urbano.

2. I limiti di cui al precedente comma 1 si applicano immediatamente, per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento, alle nuove istanze protocollate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento o alle istanze in corso di istruttoria o oggetto di ampliamento.
3. Eventuali occupazioni precedentemente rilasciate che siano in contrasto con il presente articolo decadono automaticamente e immediatamente per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento senza necessità di ulteriori comunicazioni o provvedimenti con l'obbligo di ripristinare e sgombrare immediatamente l'area occupata fatta salva la possibilità di inoltrare nuova istanza che rispetti le previsioni del presente articolo.

Art. 13 - Occupazione da parte di esercizi di vicinato

1. Gli esercizi di vicinato in attività possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per mera esposizione della merce, con espositori conformi al Regolamento arredi minori.
2. È fatto divieto di accatastare merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale così come è vietato esporre merce mediante sospensione a tende, tendoni, ombrelloni, sbalzi di balconi soprastanti, come pure è vietato attaccare merce sui muri all'esterno dei negozi.
3. Eventuali occupazioni precedentemente rilasciate che siano in contrasto con il presente articolo decadono automaticamente e immediatamente per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento senza necessità di ulteriori comunicazioni o provvedimenti con l'obbligo di ripristinare e sgombrare immediatamente l'area occupata fatta salva la possibilità di inoltrare nuova istanza che rispetti le previsioni del presente articolo.

Art. 14 – Occupazioni con vasi e fioriere

1. I titolari della attività di cui all'art. 1 comma 1 possono chiedere l'occupazione di suolo pubblico con vasi e fioriere purché siano posti ai due lati, o un solo lato della porta di ingresso, (escluse finestre, vetrine e porte o ingressi secondari) e che tali vasi siano posti in stretta aderenza al muro del fabbricato.
2. L'apposizione di vasi e fioriere è sempre comunque soggetta al parere del Comando Polizia Municipale ai sensi del codice della strada e regolamento di attuazione, a meno di quella all'interno delle aree di cui al PMO, ed è soggetta al pagamento del relativo canone/tassa occupazione di suolo pubblico, qualora prevista, nel caso di occupazione esclusivamente richiesta a tal fine.
3. E' obbligo del richiedente gestire e curare le piante in vasi e fioriere ubicate all'interno dello spazio occupato pena la decadenza automatica della concessione senza necessità di ulteriori provvedimenti o comunicazioni con l'obbligo di ripristinare e sgomberare immediatamente l'area occupata.
4. Le fioriere e i vasi da posizionare in aderenza al muro devono essere al massimo in numero di due della stessa tipologia (o due vasi, o due fioriere).
5. Sono vietate in tutte le aree, anche pedonali permanenti o temporanee, senza alcuna forma di deroga le occupazioni con vasi e fioriere, non in adiacenza, finalizzate a delimitare l'area o a garantire aree di sicurezza. Per le sole attività di pubblici esercizi della somministrazione è consentito posizionare lungo il perimetro dell'occupazione vasi e fioriere al fine di delimitare l'area concessa. Tali vasi e fioriere possono essere posizionati all'interno esterno della superficie concessa, sporgendo al massimo di 30 cm; tale condizione è comunque sempre subordinata al rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e salvo diritti di terzi.

Art. 15 – Occupazioni con ombrelloni e tende

1. Previo rilascio di concessione di suolo pubblico, si osservano le seguenti disposizioni in materia di occupazione con ombrelloni e/o tende:
 - a) il titolare di esercizio di vicinato può collocare solo una tenda sulla porta principale di ingresso del locale. Si fa riferimento unicamente alla porta di accesso principale del locale con esclusione di entrate secondarie e/o vetrine; la tenda deve essere di colore tenue. Per le caratteristiche tipologiche e dimensionali si rinvia al Regolamento arredi minori;
 - b) il titolare di pubblico esercizio della somministrazione può collocare:
 - uno o più ombrelloni purché l'apertura di detti ombrelloni, nella loro massima estensione in metri quadrati, sia contenuta entro la superficie data in concessione. Non sono ammesse pertanto sporgenze fuori dell'area di concessione. Gli ombrelloni devono essere tutti della medesima tinta cromatica e comunque colore tenue conformi al Regolamento arredi minori;
 - una tenda anche su ogni accesso al pubblico esercizio della somministrazione. Le tende devono essere tutte della medesima tinta cromatica e comunque colore tenue. Per le caratteristiche tipologiche e dimensionali si rinvia al Regolamento arredi minori;
 - in caso di posizionamento sia di ombrelloni che di tende tali elementi devono avere la medesima tinta cromatica di colore tenue.
 - c) il titolare di attività artigianale settore alimentare può collocare solo una tenda sulla porta principale di ingresso del locale. Si fa riferimento unicamente alla porta di accesso principale del locale con esclusione di entrate secondarie e/o vetrine; la tenda deve essere di colore tenue. Per le caratteristiche tipologiche e dimensionali si rinvia al Regolamento arredi minori;
2. La concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico permanente per le tende viene rilasciata dal SUAP previa acquisizione dei pareri. Sono fatte salve le norme di cui al DPR 380/2001 e D.Lgs. 42/2004.
3. In ordine alla determinazione del canone si osservano i seguenti principi:
 - a) per gli ombrelloni il canone di occupazione del suolo pubblico è calcolato tenuto conto della superficie massima in metri quadrati dell'ombrellone considerato nella sua massima apertura proiettata a terra. Se l'apertura massima proiettata a terra rientra nella maggior superficie concessa ed oggetto di canone/tassa occupazione suolo, i metri quadrati dell'apertura dell'ombrellone non vengono conteggiati;
 - b) per le tende il canone di occupazione del suolo pubblico (soprasuolo) è calcolato tenuto conto della superficie massima in metri quadrati della tenda considerata nella sua massima estensione proiettata a terra. Nessuna agevolazione è prevista se l'apertura massima proiettata a terra della tenda rientra nella maggior superficie concessa ed oggetto di canone/tassa di occupazione suolo per altri scopi.
4. Quali ulteriori principi si osserva quanto segue:
 - a) nel caso di esercizio di vicinato che sia autorizzato sia per esposizione della merce che per tenda, l'esposizione della merce deve essere contenuta comunque obbligatoriamente entro i limiti dell'area concessa ai fini dell'esposizione con conseguente impossibilità di sfruttare, per l'esposizione della merce, l'ulteriore superficie occupata per effetto della proiezione a terra della tenda considerata nella sua massima estensione. La violazione del precedente periodo della presente lettera dà

- luogo ad occupazione abusiva in quanto trattasi di occupazione di area a fini di commercio;
- b) nel caso di attività artigianale del settore alimentare che sia autorizzato sia per posa di tavoli alti e sedie/sgabelli che per tenda, il posizionamento del tavolo/i alto/i e/o dei sgabelli e panche deve essere contenuta comunque obbligatoriamente entro i limiti dell'area concessa con conseguente impossibilità di sfruttare per il posizionamento degli elementi mobili di arredo urbano l'ulteriore superficie occupata per effetto della proiezione della tenda considerata nella sua massima estensione. La violazione del precedente periodo della presente lettera dà luogo ad occupazione abusiva in quanto trattasi di occupazione di area a fini di commercio.
5. Il presente articolo si applica alle istanze in corso di istruttoria o alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le concessioni in essere che non siano conformi al presente regolamento decadono automaticamente e senza necessità di ulteriori provvedimenti o comunicazioni per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento, con obbligo a carico del concessionario di ripristinare e sgombrare immediatamente l'area occupata.

TITOLO IV - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art.16 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:
 - a) ad esibire, a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica nonché del personale incaricato dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
 - b) a limitare tassativamente l'occupazione alla sola area concessa evitando che sedie e tavoli, anche se occupati dagli avventori, ovvero gli espositori trovino collocazione al di fuori della stessa;
 - c) a limitare l'occupazione con sedie e tavoli delle aree in concessione utilizzando quale parametro di occupazione 0,8 mq per posto a sedere;
 - d) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, durante e al termine dell'occupazione, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, nonché l'area circostante nella quale possono essere abbandonati rifiuti riferibili all'attività del concessionario;
 - e) a utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
 - f) a non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
 - g) a rimuovere l'occupazione alla scadenza della concessione e ripristinare lo stato dei luoghi;
 - h) a realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. esistenti;
 - i) a prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;

- j) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - k) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - l) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;
 - m) a osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
 - n) a comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;
 - o) a provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano;
 - p) a evitare scarichi e depositi di materiali sull'area circostante l'occupazione.
3. I titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante pulizia ed igiene dello spazio concesso assicurando, a loro cura e spese, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.
4. E' fatto obbligo al titolare della concessione, di mantenere a vista il tracciamento a terra dell'area autorizzata, che sarà eseguita a cura del Settore competente al rilascio della concessione, con strisce di larghezza cm 5 in materiale elastoplastico autoadesivo di colore bianco o giallo o con altro materiale simile, da porsi agli angoli dell'area concessa. Al termine dell'occupazione il richiedente dovrà a propria cura e spesa rimuovere ogni segno e delimitazione utilizzata per il tracciamento dell'area.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art.9.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Le norme del presente regolamento devono coordinarsi, ove previsto, con le norme di cui al DPR 380/2001, al D.Lgs. 42/2004, e con i relativi regolamenti e decreti attuativi nonché con la legislazione regionale.
2. Trovano altresì applicazione, ove previsto da legge, le norme in materia igienico-sanitaria.

Art. 18 - Entrata in vigore, norme transitorie e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025.
2. I titolari di provvedimenti di concessione di suolo pubblico hanno l'obbligo di osservare immediatamente il presente regolamento fin dalla sua entrata in vigore, fatte salve le decadenze e gli adeguamenti espressamente previsti dalle norme del presente regolamento, con la precisazione che ai sensi dell'art. 39 comma 1 della L. 69/2009 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
3. Il personale del Comando Polizia Municipale è incaricato dell'esatta applicazione del presente regolamento.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.